



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA
CONSULENZA E/O RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO A PROFESSIONISTI
ESTERNI ALL'ENTE**

Approvato con Delibera del Commissario Regionale n. 1 del 26/02/2019

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi a legali per la consulenza e/o la rappresentanza in giudizio del Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado.

ART. 2 ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento degli incarichi legali per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente Parco è istituito apposito elenco dei professionisti, articolato in tre sezioni.

La prima è rivolta agli incarichi per cui è richiesta una competenza generale in diritto civile; la seconda agli incarichi per cui è richiesta una competenza generale in diritto penale; la terza è rivolta agli incarichi per cui è richiesta una competenza generale in diritto amministrativo, comprovata dal curriculum ed in cui saranno iscritti tutti i professionisti che inoltrino la richiesta, con la sola evidenziazione dell'abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature inferiori /superiori di cui il professionista è in possesso.

L'elenco, suddiviso in tre sezioni, sarà costituito dai professionisti che hanno richiesto di essere in esso inseriti, iscritti secondo l'ordine di presentazione delle domande inoltrate, sulla base della numerazione assegnata dal sistema di protocollo.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o di altre classificazioni di merito, ma costituisce la mera individuazione di avvocati da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comportano l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente Parco, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, è riservata agli avvocati iscritti da almeno due anni all'Albo Professionale abilitati al patrocinio, che comprovino il possesso di specifica professionalità tramite la compilazione del modello di domanda fornito dall'amministrazione, debitamente sottoscritto dal richiedente e corredato del curriculum formativo-professionale e della copia del documento di identità in corso di validità.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento dei suddetti incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda inoltrata.

Il professionista dovrà impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro L'Ente per la durata del rapporto instaurato;

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Ente Parco per conto di terzi, pubblici o privati.

Parimenti non potranno presentare richiesta coloro per i quali operi una qualsivoglia condizione di incompatibilità o inconfiribilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 4 MODALITÀ' DI CONFERIMENTO INCARICHI

In conformità a quanto disposto dal nuovo codice degli appalti e delle concessioni l'incarico legale nell'attuale art. 17 D.Lgs. n. 50/2016 è definito come appalto di servizi escluso. In quanto tale l'incarico della rappresentanza legale e/o della consulenza necessaria per procedimenti di arbitrato o di una conciliazione è un appalto a tutti gli effetti che non soggiace al *corpus* completo delle norme in tema di appalti ma a principi di carattere generale.

La precisa definizione e configurazione dell'incarico legale come appalto di servizi, pur escluso dall'applicazione integrale del codice è rinvenibile, come detto, nell'articolo 17 del nuovo codice, comma 1, *lett. a*).

L'Ente, per l'affidamento degli incarichi in questione, opererà nel rispetto dei principi descritti dall'art. 4 del D.Lgs n. 50/2016, vale a dire di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,

pubblicità.

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto dei seguenti criteri di scelta:

- foro di competenza della causa affidata;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- rotazione tra professionisti;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto in precedenza conferiti;
- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessario o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere motivate dall'Ente.

ART. 5

COMPENSI PROFESSIONALI - DOMICILIAZIONE

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell'Ente, l'avvocato interpellato, nella redazione del progetto di parcella dovrà attenersi per il preventivo di spesa ad una cifra inferiore all'ammontare quantificabile mediante l'applicazione, per il medesimo caso, dei minimi di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, comunque ridotta di almeno il 20%.

A seguito del conferimento dell'incarico con contestuale approvazione del relativo progetto di parcella, il legale dovrà sottoscrivere apposita scrittura privata non autentica avente ad oggetto l'accettazione dell'incarico professionale e patto sul compenso.

Il compenso così concordato tra le parti verrà impegnato previa verifica della relativa copertura finanziaria.

- In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto al valore stabilito.
- In caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione sarà del 50% rispetto al valore stabilito.
- Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore al compenso pattuito, il maggior importo liquidato resta di competenza esclusiva dell'Ente Parco.
- All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere liquidato un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo.
- Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario ulteriore impegno di spesa per l'attività prestata rispetto alla somma impegnata con il conferimento dell'incarico, è tenuto ad avvisare l'Ente dell'entità delle somme ritenute necessarie onde permettere la predisposizione degli atti di impegno successivo, motivando le ragioni della richiesta e soprattutto documentando le maggiori spese sostenute.
- Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione della fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo del quale si è beneficiato. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;

In caso di studi legali associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvedere a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

ART. 6

OBBLIGO DI INFORMAZIONE-RAPPORTI TRA L'ENTE E I LEGALI

I professionisti incaricati s'impegnano a mantenere continui rapporti di informazione con l'Ente. In particolare, in sede di esecuzione dell'incarico, ad informare per iscritto l'Ente, su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

All'Ente è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni singola udienza, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione generale dell'interesse dell'Ente.

I professionisti, al fine del mantenimento dei rapporti, sono tenuti a comunicare già nella domanda un recapito fax ed e-mail ove ricevere le richieste dell'ente, sollevando l'Ente da ogni responsabilità per eventuali

mancate ricezioni.

Agli stessi recapiti indicati dai professionisti, sono inviate le richieste di disponibilità ad assumere l'incarico, nelle quali è indicato il termine di risposta, ritenuto perentorio.

Il legale incaricato è tenuto altresì:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
- a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente.

ART. 7

FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

L'Ente ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

L'invito alla disponibilità ad accettare l'incarico legale, unitamente alla richiesta del progetto di parcella, è trasmesso a mezzo mail o fax al legale individuato secondo le modalità di cui all'art.4 del presente disciplinare, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

L'accettazione dell'incarico avviene con manifestazione di disponibilità da parte dell'avvocato interpellato alla quale è allegato il progetto di parcella.

La sottoscrizione della procura, a firma del Legale rappresentante del l'Ente Parco avviene -di regola in calce dell'atto di costituzione dell'ente. A tal fine, il legale incaricato, avrà cura di redigere tale atto in tempo utile e consegnarlo al Sindaco per la sottoscrizione della procura alle liti.

Tutti gli uffici dell'ente, hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 8

CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI

Il responsabile dell'area affari generali, con proprio atto, approva la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano assunto il patrocinio di enti e/o privati contro l'Ente, violando la clausola di incompatibilità del presente regolamento

ART. 9

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

In ossequio al principio del *favor participationis*, l'iscrizione dei professionisti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, avrà la durata di un anno; pertanto l'elenco per l'affidamento degli incarichi legali, formato presso l'ente, sarà sottoposto ad aggiornamento periodico semestrale in ragione delle nuove istanze pervenute.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione nell'elenco dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

Al fine di garantire esigenze di trasparenza, buona amministrazione e massima partecipazione, si provvederà, altresì, con cadenza semestrale, alla pubblicazione di un avviso pubblico per consentire l'ulteriore implementazione dell'elenco stesso.

ART. 10

PUBBLICITA'

Per l'iscrizione nell'elenco l'ente attua le opportune forme di pubblicità, quali l'avviso pubblico all'Albo Pretorio, ed altre forme ritenute idonee.

L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

ART. 11
ABROGAZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA

L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione di tutte le regole e previsioni previste in precedenza, in quanto superate.

Per gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina previgente.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio insieme alla delibera di approvazione, dopo che quest'ultima sia divenuta esecutiva. Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg.2016/679 D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii. I dati personali saranno trattati ai sensi dell'artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti saranno trattati dall'Ente esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione delle procedure di cui al presente avviso. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla base normativa che legittima il trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e/o manuali. In caso di trattamenti diversi da quelli necessari ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy). La mancata comunicazione di alcuni o di tutti i dati richiesti, comporta la non ammissibilità di partecipazione all'avviso.

Il titolare del trattamento dei dati è il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXIV Maggio snc. info@sirentevelino.it

Riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati, e-mail: dpo@sirosweb.it.

REGIME TRANSITORIO

Per gli incarichi già conferiti alla data di entrate in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione si riversa la facoltà, in caso di ulteriore grado di giudizio, di confermare l'incarico al professionista che ha curato la rappresentanza e/o difesa dell'Ente nel giudizio di grado precedente.